

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 26

a iniziativa dei Consiglieri Baiocchi, Ausili, Assenti, Borroni, Ciccioi, Leonardi, Putzu

presentata in data 26 febbraio 2021

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005,
N. 36 “RIORDINO DEL SISTEMA REGIONALE DELLE POLITICHE ABITATIVE”

Art. 1

(Modifiche all'articolo 18 della l.r.36/2005)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) le parole: "di una quota superiore al cinquanta per cento" sono soppresse.

2. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 36/2005 sono aggiunte le seguenti:

"e bis) non aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni;

e ter) non aver riportato, negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice di procedura penale, nonché per i reati di gioco d'azzardo, detenzione o porto abusivo di armi."

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 36/2005 è inserito il seguente:

"1 bis. I requisiti di cui alle lettere e bis) ed e ter) del comma 1 non si applicano nell'ipotesi di intervenuta riabilitazione. Possono altresì beneficiare degli alloggi di edilizia agevolata i soggetti che abbiano provveduto all'integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito, entrambi derivanti dai reati di cui alla lettera e bis) del comma 1 nonché nell'ipotesi di condanna per il reato di invasione di terreni ed edifici di cui all'articolo 633 del codice penale."

Art. 2

(Modifiche all'articolo 20 quater della l.r. 36/2005)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 quater della l.r. 36/2005 le parole: "di una quota superiore al cinquanta per cento" sono soppresse.

2. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 20 quater della l.r. 36/2005 sono aggiunte le seguenti:

"e bis) non aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali

la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni;

e ter) non aver riportato, negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice di procedura penale, nonché per i reati di gioco d'azzardo, detenzione o porto abusivo di armi;

e quater) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione nei casi previsti dall'articolo 20 undecies. Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza, è possibile conseguire l'assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata purché il debito risulti estinto.”.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 quater della l.r. 36/2005 è inserito il seguente:

“1 bis. I requisiti di cui alle lettere e bis) ed e ter) del comma 1 non si applicano nell' ipotesi di intervenuta riabilitazione. Possono beneficiare degli alloggi di edilizia agevolata i soggetti che abbiano provveduto all'integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito, entrambi derivanti dai reati di cui alla lettera e bis) del comma 1 nonché nell' ipotesi di condanna per il reato di invasione di terreni ed edifici di cui all'articolo 633 del codice penale.”.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 20 decies della l.r. 36/2005)

1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 20 decies della l.r. 36/2005 sono aggiunte le seguenti:
“f bis) l'assegnatario abbia riportato denunce per inosservanza dell'obbligo di istruzione per i figli minori;

f ter) l'assegnatario abbia riportato condanne, anche non definitive, ivi compresi i casi di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 144 del codice di procedura penale, per i reati previsti dall'articolo 3-bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. In tale ipotesi le altre persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e subentrano nella titolarità del contratto.”.

Art. 4*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.